



Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano FOTO ANSA

«L'iniziativa di Napolitano è a difesa della Costituzione»

MARCELLA CIARNELLI
ROMA

«Quella del presidente della Repubblica è stata una iniziativa opportuna. Con essa ha compiuto la difesa del bene supremo che è la Costituzione». Sul ricorso del Capo dello Stato alla Consulta sul conflitto di attribuzione per le decisioni prese dalla Procura di Palermo sulle intercettazioni pur indirette di telefonate dello stesso Napolitano, non ha dubbi Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale ma innanzitutto, ed è lui stesso a volerlo puntualizzare, «storico del diritto romano che, ne sono convinto, è l'asse più lungo della civilizzazione occidentale, ancor più del cristianesimo».

Professore come valuta l'iniziativa presa dal presidente Napolitano?

«Straordinaria certamente poiché gli altri due precedenti di ricorso alla Consulta, su questioni di bilancio e inerenti alla concessione della grazia, non sono riconducibili alla materia in questione. Ma è straordinaria essenzialmente per la motivazione che nel decreto si legge. Il presidente ha parlato in modo esplicito di un suo "dovere" nel sollevare il conflitto di attribuzione per evitare che ai suoi successori si trasmetta una prerogativa indebolita affermata dalla Costituzione e che verrebbe inficiata da una iniziativa giudiziaria ancora embrionale».

Lei parla della citazione delle parole di Einaudi?

«Quelle parole sono la spiegazione di come da parte del presidente non ci sia stata un'iniziativa personale, non si è trattato di un'azione riferita a ragioni contingenti, ma come invece all'origine di essa ci sia una questione di trasmissione integrale ai successori delle prerogative, di opportuna difesa della Costituzione da mettere al riparo da derive che pure sono state, anche in questi ultimi tempi, ipotizzate».

Come li ha vissuti questi tentativi estemporanei, lei che ha sostenuto che dietro e dentro ogni Costituzione c'è sempre, e più di ogni altra cosa, la storia e la cultura di un popolo?

«Un organo nuovo, nuove regole non si scrivono in questo modo. Non si teorizza una Costituente se non davanti a situazioni straordinarie, a una rottura del sistema, a una crisi grave. Finora

L'INTERVISTA

Francesco Paolo Casavola

Il presidente emerito della Consulta: «Un atto straordinario per evitare che ai successori si trasmettano prerogative indebolite»



sono stati tre i tentativi per studiare e proporre modifiche ma nessuno ha avuto esito. Il ricorso all'ipotesi di una salvifica Costituzione mi sembra segni più la debolezza, l'incapacità di decidere di chi dovrebbe proporre e sostenere le riforme».

Se il presidente ha dovuto difendere le sue prerogative allora i magistrati hanno sbagliato?

«Non hanno sbagliato ma hanno agito secondo la logica secondo cui ognuno nel prendere una decisione è guidato dalla propria prospettiva più a ragionare per quel che è il proprio compito che nel complesso. I magistrati di Palermo hanno pensato che in una inter-

...

«I magistrati di Palermo hanno agito senza considerare la questione nel suo complesso»

cettazione telefonica, anche casuale, ci siano due parti. Una per così dire "guasta", che non può essere usata per le note limitazioni. Ma poi c'è l'altra che può essere conservata per essere presentata ad altri soggetti e utilizzata nel processo. Questa non è una visione condivisibile. Neanche una mela può essere divisa in questo modo. O è mangiabile o non lo è. E non va dimenticato mai il significato anche simbolico che ha una di quelle metà».

Secondo lei quelle intercettazioni vanno distrutte?

«La distruzione è indispensabile se si vuole conservare integra la non responsabilità del Capo dello Stato».

Eppure c'è chi sostiene che nessuna legge prevede la distruzione...

«Ognuno è portato a ragionare per quello che è il proprio compito. Fare il proprio dovere non è facoltà illimitata, fare di più del proprio dovere può essere pericoloso».

Ma una parte della politica sta cavalcando questa situazione riproponendo la questione delle intercettazioni...

«La politica volentieri sceglie di dare uno spettacolo gladiatorio, si aizzano i poteri degli uni contro gli altri, si imboccano percorsi che vanno in rotta di collisione. È allora stato giusto portare il conflitto davanti al giudice più alto, la Corte Costituzionale».

La questione intercettazioni resta aperta, torna ciclicamente di attualità, ed è stata evocata anche in queste ore facendo una gran confusione tra limiti e possibilità, tra chi può essere intercettato e chi no. Come la vede?

«A quelli che chiedono una legge vorrei dire che l'errore è stato mettere tanta carne al fuoco. Per questo i risultati sono stati quelli che finora si sono visti. A proposito dell'uso del telefono vorrei consigliare di non abusarne. Mi ricordo un film di Totò in cui lui faceva il maggiordomo. In una scena squilla il telefono, uno di quelli che una volta era attaccato al muro nel corridoio delle abitazioni. Totò va a rispondere e subito si rende conto che non è una telefonata amichevole per il suo datore di lavoro. Prima dice all'interlocutore "ha sbagliato numero", poi taglia corto "noi il telefono non lo abbiamo proprio"».

Quindi?

«Certe volte è meglio non telefonare. Questione di buon gusto».

Potrebbe essere una carta da giocare nel Cda convocato oggi sul passaggio di deleghe. Condizione irrinunciabile per accettare il mandato che Tarantola intende svolgere «con equilibrio e indipendenza di giudizio», ha detto ieri nel suo discorso di insediamento. E ha piantato i suoi cinque «pilastri»: «Una buona governance» che distingua «ruoli e di responsabilità senza sovrapposizioni, aree grigie, interferenze». Dalla politica. Poi i conti, una voragine rossa: «una situazione economico-finanziaria-patrimoniale in equilibrio e sostenibile nel tempo» (dismissione del patrimonio immobiliare e RaiWay) per una concorrenza sul mercato. La gestione aziendale «basata sull'autonomia e sul merito» e «attenta ai giovani e alle donne». La linea editoriale a cui sembra tenere molto, «rispettosa del pluralismo» attenta alla «finalità pubblica» e che «rida forza e ulteriore significato alla dignità e alla presenza della donna»; e poi il lavoro di squadra «coesa». L'Usigrai è pronta «a raccogliere la sfida sul rilancio».

Oggi la battaglia sui poteri da parte

del Pdl si annuncia meno dura di prima: l'accordo preventivo con Monti prevede che il Cda mantenga il potere sulle nomine editoriali intese in modo ampio: reti, testate e direzioni di peso (e di soldi) Rai Fiction, Cinema, Intrattenimento, Risorse. Il passaggio delle deleghe alla presidente è previsto dallo Statuto all'articolo 26 e deve essere votato dal Cda, senza modifiche statutarie sulle quali il Pdl Rositani ha posto il veto.

I berluscones vogliono mantenere il controllo sul prodotto, al quale Tarantola porrà attenzione, oltre ai conti. Ha parlato di pluralismo e di cultura: «Non una cultura elitaria, o accademica e specialistica», né «casuale e superficiale ma una cultura inclusiva», «laicamente aperta» e rispettosa dei diritti religiosi. Parole chiare che sono piaciute («senza un termine inglese», ha detto un dirigente pensando agli anglismi di Masi). Tarantola più che una marziana appare «più normale di noi», dicono a viale Mazzini. Marte è lì, il pianeta Cencelli. Le nomine saranno un secondo capitolo, a parte il Tg1 e RaiUno per Lei.

Va chiarito come si applicano quelle norme «eccezionali»

IL COMMENTO

GIOVANNI PELLEGRINO

L'iniziativa del Quirinale pone alla Corte Costituzionale un problema più complesso di quanto sia apparso a molti commentatori, pronti secondo costume nazionale a schierarsi aprioristicamente a difesa gli uni dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, gli altri della insindacabilità del Capo dello Stato, ovviamente tutti «senza se e senza ma». La Consulta è infatti chiamata a definire gli ambiti di applicabilità di due norme (non di rango, ma di rilievo costituzionale) emanate dal legislatore ordinario a distanza di anni l'una dall'altra, recanti la più antica (legge n. 219/89) «nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione», la più recente (legge n. 140/03) «disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato». È infatti avvenuto che a Eugenio Scalfari che - per primo - ha addebitato loro una violazione dell'articolo 7 della legge più antica, i pm palermitani hanno opposto

che il testo della norma conteneva soltanto il divieto di intercettazioni dirette del Capo dello Stato, non escludendo quindi la legittimità di intercettazioni indirette o occasionali. Della norma i pm hanno quindi prospettato la necessità di una stretta interpretazione, legittimata dal suo testo letterale e dal suo carattere eccezionale di limite al potere di indagine in via generale proprio della magistratura inquirente. Senonché gli stessi pm palermitani sono apparsi preoccupati della conseguenza, cui conduceva la limitazione del divieto alle sole intercettazioni dirette del Capo dello Stato; e cioè quello di considerarlo quanto alle intercettazioni indirette o occasionali alla stregua di «un cittadino come tutti gli altri», come l'on. Di Pietro vorrebbe che fosse, mentre la Costituzione repubblicana esclude che sia. Mossi da questa comprensibile preoccupazione i pm hanno prospettato che alle registrazioni dei colloqui Mancino-Napolitano, di cui hanno più volte dichiarato la irrilevanza nelle indagini appena concluse, fosse applicabile l'articolo 6 della legge n. 140/03; e ciò almeno quanto alla loro conservazione e alla loro eventuale distruzione su decisione del gip assunta sentite le parti e in camera di consiglio.

Si tratta però di una disposizione emanata in attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, che attiene al regime di immunità relativa attribuita ai singoli parlamentari; non quale forma di tutela personale, ma a presidio della funzionalità delle assemblee, come ha precisato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 390/06, che i consueti laudatores dei pm si sono affrettati a richiamare, avallati dallo stesso pm Ingroia, quando ha prospettato che la registrazione dei colloqui Mancino-Napolitano avrebbe potuto essere liberamente utilizzata nei confronti del primo, se avesse contenuto, come invece non è avvenuto, elementi corroboranti la falsità della testimonianza, per cui la Procura palermitana procede nei suoi confronti. A ciò si aggiunga che la legge n. 140/03, dopo che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/04 ha dichiarato illegittimo il suo primo articolo (il cosiddetto lodo Schifani), non contiene più nel testo attualmente vigente alcuna norma, che riguardi il Presidente della Repubblica, ma soltanto disposizioni nella quasi totalità riferibili ai membri del Parlamento e in piccola parte e solo indirettamente ai componenti del governo. Non vi è dubbio quindi che, prospettandone una riferibilità

al Capo dello Stato, i pm dell'art. 6 della legge n. 140/03 propongono un'applicabilità in via di analogia secondo il criterio contenuto nel secondo comma dell'art. 12 delle disposizioni della legge in generale, per cui «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha a riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe». È quindi questo il compito, cui il conflitto di attribuzione sollevato dal Quirinale chiama la Corte Costituzionale: decidere cioè innanzitutto se rientri o meno nei compiti della magistratura ordinaria (pm e gip) valutare la rilevanza ai fini del procedimento in corso delle registrazioni di conversazioni del Capo dello Stato indirettamente o occasionalmente intercettate nel corso di indagini penali riguardanti terzi e nella negativa disporre la distruzione, sentite le parti in camera di consiglio. Con la conseguenza che se la Consulta ritenesse che ciò non rientra nelle attribuzioni della magistratura, la lacuna dell'ordinamento non potrebbe che essere colmata attraverso una interpretazione dell'articolo 7 della legge n. 219 del 1989, che al di là della lettera della legge estenda il divieto anche alle intercettazioni indirette o occasionali del

Capo dello Stato per dare consistenza ed effettività alla garanzia prevista per lo stesso dall'art. 90 della Costituzione. Con la conseguenza ulteriore che una volta che una intercettazione indiretta o occasionale di conversazioni del Capo dello Stato con terzi è comunque avvenuta, della stessa il pm è tenuto senza indugio a procedere alla distruzione. Il problema ha quindi una sua delicatezza, ma non è arbitrario pronosticare che nel risolverlo la Consulta tenga conto che di norme eccezionali, quali indubbiamente sono quelle contenute sia nell'articolo 7 della L. 219/89 sia nell'articolo 6 della legge n. 140/03, è vietata una applicazione analogica, mentre è consentita una interpretazione estensiva, soprattutto quando questa è corroborata dai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, in cui l'art. 90 della Costituzione indubbiamente rientra. La decisione del Capo dello Stato è stata quindi opportuna (anche se è agevole presumere sofferza), perché quando un potere non si attiene a un criterio di autolimita, è pur necessario che un regolamento intervenga da parte del giudice neutrale dei poteri; che è appunto il ruolo attribuito dall'ordinamento alla Corte Costituzionale.